

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Apple Corps Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Terry, solicitor, e F. Clark, avocats)

Oggetto della causa

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 31 maggio 2010 (procedimento R 1276/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Apple Corps Ltd e Movingpeople.net International BV.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) You-Q BV è condannata alle spese.

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.

Ordinanza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Omya/UAMI — Alpha Calcit (CALCIMATT)

(Causa T-547/10) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CALCIMATT — Marchio comunitario denominativo anteriore CALCILAN — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rifiuto di registrazione»]

(2012/C 138/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Omya AG (Oftringen, Svizzera) (rappresentanti: F. Kuschmirek e V. Dalichau, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente D. Botis, poi R. Manea, e infine G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH (Colonia, Germania) (rappresentante: F. Hauck, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 16 settembre 2010 (procedimento R 1370/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH e Omya AG

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Omya AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 30 del 29.1.2011.

Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Kaltenbach & Voigt/UAMI (3D eXam)

(Causa T-242/11) (¹)

[«Marchio comunitario — Registrazione internazionale — Domanda di estensione territoriale della protezione — Marchio figurativo 3D eXam — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo ed assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 138/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Kaltenbach & Voigt GmbH (Biberach an der Riß, Germania) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, del 1° marzo 2011 (procedimento R 2361/2010-2), relativa ad un'estensione territoriale, all'Unione europea, della protezione della registrazione internazionale del marchio figurativo 3D eXam

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Kaltenbach & Voigt GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 211 del 16.7.2011.

Ordinanza del Tribunale del 6 marzo 2012 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione

(Causa T-453/10) (¹)

[«Ricorso di annullamento — FEOGA, FEAGA e Feader — Spese effettuate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord — Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea — Autorità regionale — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità»]

(2012/C 138/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (Belfast; Regno Unito) (rappresentanti: K. Brown, solicitor, e D. Wyatt, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van den Wyngaert, P. Rossi e G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione 2010/399/UE della Commissione, del 15 luglio 2010, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 184, pag. 6)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 328 del 4.12.2010.

Ricorso proposto il 29 febbraio 2012 — Cytochroma Development/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Causa T-106/12)

(2012/C 138/34)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cytochroma Development, Inc (St. Michael, Barbados) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister e A. Smith, solicitor)

Convenuta: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 2 dicembre 2011, nel procedimento R 1235/2011-1;
- condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese proprie e a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALPHAREN», per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 4320297.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione ungherese n. 134972 del marchio denominativo «ALPHA D3», per prodotti della classe 5; registrazione lituana n. 20613 del marchio denominativo «ALPHA D3», per prodotti della classe 5; registrazione lettone n. M30407 del marchio denominativo «ALPHA D3», per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 2, del regolamento della Commissione n. 216/96, in quanto un membro della commissione che ha preso parte alla decisione iniziale era anche membro della commissione che ha preso parte alla nuova decisione dopo il deferimento; violazione dell'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 e dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 216/96 relativo ai provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale; violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in relazione all'esame d'ufficio dei fatti in un procedimento avente ad oggetto impedimenti relativi; violazione del principio della certezza del diritto, nonché dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Ricorso proposto il 14 marzo 2012 — ANKO/Commissione

(Causa T-117/12)

(2012/C 138/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO Anonimos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la sospensione del pagamento, imposta dalla Commissione europea agli importi da essa dovuti alla ricorrente per i progetti PERFORM e OASIS costituisce una violazione dei suoi obblighi contrattuali;